



Comune di Figline Valdarno
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 3.4.2008

ART. 1 FINALITA'

1. I servizi di pre e post scuola vogliono rappresentare una risposta concreta e un valido supporto per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano e che per necessità di carattere familiare e per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio e/o fine delle lezioni stabilite dalle Istituzioni scolastiche.

ART. 2 ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE

1. I servizi di pre scuola e di post scuola sono assicurati dal Comune di Figline Valdarno, tramite gestione indiretta affidata ad organismi del terzo settore, per garantire la sorveglianza all'interno dei plessi scolastici prima dell'inizio delle lezioni (pre scuola) ovvero dopo la conclusione delle stesse (post scuola), come di seguito specificato:

- pre scuola dell'infanzia: dalle ore 7.30 alle ore 8.30;
- pre scuola primaria: dalle ore 7.30 alle ore 8.15;
- post scuola dell'infanzia: dalle ore 16.30 alle ore 17.00;
- post scuola primaria: dalle ore 16.15 alle ore 17.00.

3. I Servizi vengono effettuati per tutta la durata dell'anno scolastico con decorrenza dal mese di settembre.

4. Agli addetti al servizio sono attribuiti i seguenti principali compiti:

- accoglienza;
- sorveglianza;
- svolgimento attività ludiche ricreative;
- consegna del bambino al genitore o suo delegato al termine del servizio.

5. Il piano organizzativo dei servizi di pre scuola e di post scuola potrà essere predisposto per ogni anno scolastico dall'Amministrazione Comunale in accordo con l'Autorità scolastica.

ART. 3 DESTINATARI E MODALITA' D'ISCRIZIONE

1. I servizi di pre scuola e di post scuola sono riservati agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Figline Valdarno e possono essere usufruiti soltanto dalle famiglie che ne hanno effettiva necessità, per motivi di lavoro o di carattere familiare.

2. All'inizio di ogni anno scolastico, i genitori di tutti i bambini, vecchi e nuovi iscritti, interessati ad usufruire dei servizi di pre scuola e di post scuola, dovranno compilare la domanda su apposito modello da ritirare e riconsegnare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Figline Valdarno.

3. Le domande, appositamente compilate, potranno pervenire al Comune entro la fine del mese di agosto di ogni anno per l'anno scolastico seguente. Per ogni plesso sono previsti posti disponibili per 25 bambini per ogni servizio.

4. Oltre tale data saranno accettate esclusivamente le iscrizioni entro il limite di posti disponibili, all'interno di ogni plesso scolastico, in cui è stato attivato il servizio. Nel caso di numero di domande superiori al limite di cui al comma 3, presentate nei termini, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere l'aumento del numero di posti disponibili, con l'eventuale adeguamento degli operatori. In caso contrario le domande saranno accettate entro la disponibilità dei posti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Il servizio sarà attivato nei plessi in cui ci siano almeno quattro richieste.

ART. 4 OBBLIGHI UTENTI

1. Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola i bambini sono tenuti ad un comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare danni a persone e cose.

2. I genitori dei bambini che frequentano il post scuola sono tenuti a provvedere di persona al ritiro del proprio figlio/a dalla scuola entro l'orario di fine servizio e qualora impossibilitati, possono

autorizzare al ritiro una persona di loro fiducia con delega scritta e allegato documento di riconoscimento.

3. Nel caso di ripetuti ritardi nel ritiro del figlio dal servizio o di comportamenti scorretti dei bambini segnalati dal personale di sorveglianza, l'Amministrazione Comunale procederà ad inviare un richiamo scritto. Al secondo richiamo scritto l'Amministrazione Comunale dispone la sospensione temporanea dal servizio. Alla seconda sospensione temporanea l'Amministrazione Comunale dispone la sospensione definitiva dell'alunno dal servizio fino al termine dell'anno scolastico.

4. Non possono essere autorizzati all'uscita della scuola i bambini per i quali non si sia presentato al momento dell'uscita uno dei genitori o chi ne fa le veci o un delegato di cui al comma 2.

5. In caso di assenza di uno dei soggetti di cui al precedente comma sarà richiesta la collaborazione del Comando di Polizia Municipale, per l'accompagnamento del bambino alla propria abitazione.

ART. 5 TARIFFE

1. Tutti gli utenti dei servizi di pre scuola e di post scuola sono tenuti al pagamento di una tariffa trimestrale differenziata, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, da pagarsi anticipatamente in rapporto al numero di figli a carico frequentanti la scuola dell'infanzia e/o la scuola primaria oppure tenendo conto della certificazione ISEE, suddividendo gli utenti in fasce tariffarie e alle cui riduzioni sono ammessi gli utenti appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune di Figline Valdarno (fatti salvi diversi accordi fra le Amministrazioni comunali).

2. Le tariffe del servizio sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. Le tariffe non sono rimborsabili nè frazionabili per periodi di assenza.

4. Sono esonerati dal pagamento della tariffa gli utenti che versano in condizioni di particolare disagio economico. Tali esenzioni saranno concesse solo per i casi segnalati dall'Unità Operativa Servizi Sociali.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Gli utenti dei servizi di pre scuola e di post scuola provvedono all'acquisto degli appositi buoni, per ciascun tipo di servizio, presso la Tesoreria comunale all'inizio di ogni trimestre: ottobre/dicembre, gennaio/marzo e aprile/giugno, consegnando successivamente la ricevuta di pagamento all'Amministrazione Comunale secondo quanto stabilito nel modulo di iscrizione. In alternativa alla metodologia descritta, può essere attivato un sistema di pagamento elettronico.

2. Gli utenti non risultanti in regola con il pagamento delle tariffe, dopo un sollecito scritto, saranno sospesi dal servizio e non potranno essere riammessi al servizio fino ad avvenuta regolarizzazione.

3. Il Comune si riserva comunque il diritto di procedere al recupero delle somme dovute, con le modalità previste dalla vigente legislazione.

ART. 7 CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1. Le eventuali disdette dai Servizi oggetto del presente Regolamento dovranno pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Figline Valdarno entro la fine del trimestre precedente quello di cessazione.

ART. 8 DECORRENZA ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia.

ART. 9 NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.